



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE N. 35 del 28/03/2023

SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Proposta n. SE02 615/2023

**OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A) DEL
"REGOLAMENTO SUL RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTI E
AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ
CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'art. 39 della L.R. 145/1980 rubricato "*Patrocinio legale*" stabilisce che "*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";
- che l'art. 24 della L.R. 30/2000 mediante interpretazione autentica ha esteso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 39 disponendo testualmente quanto segue: "*L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

VISTI:

- l'art. 59 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, rubricato "*Patrocinio legale*" che dispone, testualmente, "*1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradi-*

mento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 71 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.”;

- l'art. 12, comma 3, del C.C.N.L. dell'area della dirigenza del 12.2.2002 rubricato “Patrocinio Legale” che dispone testualmente quanto segue: “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri copia informatica per consultazione sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del 27.2.1997”;

- l'art. 86 comma 5 del D.l.gs. 267/2000 come sostituito dal D.L 19.06.2015 n. 78 e legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 il quale dispone: “Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”;

DATO ATTO che, al fine di dettare una disciplina di dettaglio dell'istituto, l'Ente si è dotato di uno specifico Regolamento in materia di rimborso delle spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 72 del 29/12/2020;

ASSUNTO che, in occasione della istruttoria finalizzata alla sua applicazione richiesta con Prot. 373/2023, sono emerse criticità interpretative per la contestuale sussistenza di lacune esplicative apparentemente incoerenti con il corpo regolamentare e, specificatamente:

- l'art. 3, comma 1, lett. a) del precitato Regolamento prevede, testualmente, che “Per procedere ai rimborsi delle spese legali è necessario che ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:

a. rapporto organico o di servizio con l'Ente a tempo indeterminato o determinato. E' escluso il diritto di assistenza ed il rimborso delle spese legali per coloro che non hanno un rapporto di immedesimazione organica, ovvero per gli “incaricati esterni” (non dipendenti dell'Ente) che esplicano la loro attività collaborativa con l'Ente in base a rapporti libero professionali o analoghi (es. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente, L.S.U., componenti di commissioni di gara o di concorso, ecc.). ...”;

- il predetto Regolamento, in più parti, utilizza l'espressione “Dipendente” per l'individuazione dei beneficiari dell'istituto (Cfr. art.1, comma 1, ultimo periodo; art. 2, comma 1; art. 3, comma 6; art.5, comma 2; art. 6, comma 1, punto n. 3), ma, altresì, prevede che possano beneficiare dell'istituto anche il Segretario Generale, il Presidente del Libero Consorzio, gli Assessori ed i Consiglieri che vengono coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato (vedi art. 2, comma 2);

CONSIDERATO:

CHE le disposizioni richiamate nulla esplicitano in modo immediato in ordine al riconoscimento del diritto a fruire dell'istituto nelle ipotesi in cui il rapporto organico o di servizio viene a cessare (ad esempio per fine mandato degli amministratori dell'Ente ovvero per i casi di trasferimento, quiescenza, licenziamento, dimissioni del dipendente);

CHE, tuttavia, la disciplina applicabile al ricorrere di dette fattispecie, è rinvenibile nello stesso Regolamento laddove esso attribuisce carattere fondamentale al tempo in cui sono stati posti in essere gli atti e fatti oggetto di contenzioso giudiziario ed al loro essere riconducibili al servizio prestato da un soggetto *in illo tempore* dipendente dell'Ente o comunque legato all'Ente da un rapporto organico.

Infatti, il precitato art. 3, sempre tra i presupposti per l'applicazione dell'istituto, richiede alla successiva lett. b) la *"connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali"*, stabilendo, altresì, che *"In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto d'imputazione, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio; deve esserci una riconducibilità dei fatti contestati alla funzione pubblica esercitata,..."*;

CHE in termini analoghi dispongono anche l'art. 1, comma 1, l'art. 2, comma 1, ultimo periodo e l'art. 5, comma 2;

EVIDENZIATO, quindi, che, proprio il richiamato art. 3, comma 1, lett. b) assume rilevanza fondamentale ai fini di una interpretazione e applicazione della disciplina regolamentare non lacunosa o parziale attribuendo rilevanza, pertanto, all'essere, l'istante, legato da un rapporto organico e/o di servizio con l'Ente all'epoca sin cui sono stati compiuti gli atti e/o i fatti oggetto del giudizio;

CONSIDERATO che quest'ultima conclusione risulta essere quella più rispondente non solo alla *ratio* della disciplina regolamentare nel suo complesso ed all'esigenza di colmare, altrimenti, lacune normative, ma anche ad esigenze di giustizia (infatti, allo stato, residuerebbe dubbio interpretativo sulla tutela dei soggetti dell'Ente - che, fisiologicamente, si avvicendano, a qualsiasi titolo, tra cui le dinamiche del rapporto di lavoro/servizio - per atti e fatti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'adempimento dei compiti e dei obblighi istituzionali);

RITENUTO, pertanto, che l'art. 3, comma 1, lett. a) del *"Regolamento sul rimborso spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa"* richieda la specificazione a mezzo di interpretazione autentica per via delle confusioni e distorsioni di lettura cui può prestarsi;

RILEVATO:

CHE, al fine di non incorrere in applicazioni regolamentari erronee e/o non omogenee, si rende necessario chiarire che l'art. 3, comma 1, lett.a) del *"Regolamento sul rimborso spese legali in favore di secondo cui dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa"*, nel menzionare tra i presupposti necessari per procedere ai rimborsi delle spese legali, il *"rapporto organico o di servizio con l'Ente a tempo indeterminato o determinato"* debba essere interpretato nel senso che *"il rapporto organico o di servizio con l'Ente, a tempo indeterminato o determinato"* deve sussistere al tempo in cui sono stati compiuti gli atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio;

CHE, al fine di darne una lettura ed applicazione chiara ed univoca, un'interpretazione logico-sistematica del regolamento in argomento che, pur partendo dal dato letterale, guardi alla disciplina nel suo complesso ed alla sua *ratio*, impone di ritenere coerente e supportata normativamente l'esplicitazione da ultimo prospettata;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000
- i CCNL relativi al personale del comparto funzioni locali, Area dei Dirigenti e del personale non dirigenziale;
- la L.R. n. 145/80
- la L.R. 30/2000

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa

1) Di interpretare l'art. 3, comma 1, lett.a) del *"Regolamento sul rimborso spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa"*, nel senso che *"il rapporto organico o di servizio con l'Ente, a tempo indeterminato o determinato"* deve sussistere al tempo in cui sono stati compiuti gli atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio.

2) Di pubblicare la presente Determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente, - “Disposizioni generali – “Atti generali”, del sito internet dell’Ente in allegato al vigente “*Regolamento sul rimborso spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa*”, approvato con con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 72 del 29/12/2020;

L'Istruttore contabile
Dott. Maria Principio

Il Responsabile del Servizio
Massimo Di Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Iacono

Vista la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Affari legale e Contenzioso Massimo Di Franco ;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000
- i CCNL relativi al personale del comparto funzioni locali, Area dei Dirigenti e del personale non dirigenziale;
- la L.R. n. 145/80
- la L.R. 30/2000
- lo Statuto dell'Ente
- il “*Regolamento sul rimborso spese legali in favore di dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa*”, approvato con con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 72 del 29/12/2020;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, allo stato, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione

APPROVA

la superiore proposta redatta dal Responsabile del Servizio con la narrativa, motivazione, dispositivo ed allegati di cui alla stessa, facendola propria integralmente ed in tali termini inoltrandola per l’acquisizione dei pareri ed, infine, all’organo di governo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Iacono

(Sottoscritto ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE <i>F.to Dott. Michele Iacono</i>	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE <i>F.to Dott. G. Guarrera</i>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

prorogato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 610/GAB del 29/12/2022

VISTA la suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

DETERMINA

APPROVARE, per i motivi in premessa espressi, la superiore proposta del Segretario Generale con la parte narrativa, la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla stessa, facendola propria integralmente.

Lì, 28/03/2023

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI FAZIO GIROLAMO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)